

DELIBERAZIONE 11 DICEMBRE 2015
609/2015/R/EEL

**DISPOSIZIONI RELATIVE AL CODICE DI RETE TIPO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO
DELL'ENERGIA ELETTRICA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 11 dicembre 2015

VISTI:

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009, 2009/72/CE;
- il Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Regolamento CE 1060/2009);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 22 ottobre 2007, n. 268/07;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 612/2013/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 268/2015/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 24 settembre 2015, 447/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 447/2015/R/EEL);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica (di seguito: TIME);
- il documento per la consultazione 6 giugno 2014, 263/2014/R/EEL, recante "Codice di rete per il servizio di trasporto. Fatturazione del servizio e garanzie contrattuali";
- il documento per la consultazione 11 dicembre 2014, 618/2014/R/EEL, recante "Codice di rete per il servizio di trasporto. Fatturazione del servizio e garanzie contrattuali - Orientamenti finali";
- la determinazione della Direzione Mercati 20 febbraio 2014, n. 3/DMEG/2014 (di seguito: determina 3/DMEG/2014).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 268/2015/R/EEL, l’Autorità ha adottato il codice di rete tipo per il trasporto dell’energia elettrica (di seguito: codice di rete tipo), limitatamente agli aspetti relativi alle garanzie contrattuali e alla fatturazione del servizio;
- il citato provvedimento è stato adottato in esito a un esteso procedimento di partecipazione dei soggetti interessati che ha previsto tra l’altro l’emanazione di due documenti per la consultazione e due incontri del Gruppo di Lavoro a tal fine costituito;
- la deliberazione 268/2015/R/EEL ha in particolare disciplinato i seguenti aspetti del codice di rete tipo:
 - a) le garanzie per l’accesso al servizio di trasporto, individuando le forme ammesse e la loro gestione;
 - b) le modalità per la gestione del contratto di trasporto nei casi di inadempimento da parte dell’utente del servizio;
 - c) la fatturazione del servizio e i relativi pagamenti;
- inoltre, con riferimento al contenuto e alle modalità di invio dei documenti di fatturazione, la deliberazione 268/2015/R/EEL ha dato mandato al Direttore della Direzione Mercati affinché definisse con proprie determinazioni la standardizzazione del contenuto informativo di dettaglio delle fatture, anche in esito ad appositi incontri del gruppo di lavoro avviato ai sensi della determina 3/DMEG/2014 (di seguito: GdL Standard o GdL);
- la deliberazione 268/2015/R/EEL ha, altresì, individuato date differenziate per l’efficacia delle previsioni ivi contenute prevedendo che trovassero applicazione:
 - a) dall’1 ottobre 2015, le disposizioni relative alle forme di garanzia ammesse, alla quantificazione e al dimensionamento delle medesime, alle tempistiche per l’emissione delle fatture e alla scadenza di pagamento e agli indennizzi eventualmente spettanti agli utenti del trasporto in relazione ai dati di misura oggetto di fatturazione da parte delle imprese distributrici;
 - b) dall’1 gennaio 2016 tutte le altre disposizioni;
- successivamente, la deliberazione 447/2015/R/EEL ha differito l’efficacia delle previsioni di cui alla deliberazione 268/2015/R/EEL relative alle garanzie contrattuali e, per ragioni di coerenza, delle previsioni relative alle tempistiche per l’emissione delle fatture e alla loro scadenza di pagamento;
- in particolare, la necessità di correlare l’efficacia delle disposizioni relative alle garanzie a quella delle disposizioni relative all’emissione e alla scadenza di pagamento delle fatture risulta connessa all’esigenza di garantire un’adeguata copertura in relazione alle tempistiche di esposizione media delle imprese distributrici nei confronti degli utenti del trasporto, tempistiche che risultano allungate, in forza della deliberazione 268/2015/R/EEL, rispetto alla prassi vigente;
- le ragioni del differimento dell’efficacia, introdotto dalla deliberazione 447/2015/R/EEL, sono imputabili alla necessità, da parte dell’Autorità, di condurre approfondimenti relativi ad alcune segnalazioni pervenute in esito all’approvazione del codice di rete tipo, effettuata con la deliberazione 268/2015/R/EEL.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il codice di rete tipo l’Autorità ha definito, sinora limitatamente agli aspetti sopra ricordati, una disciplina dettagliata del servizio di trasporto che integra e uniforma le condizioni generali di contratto praticate finora dalle imprese distributrici agli utenti che necessitano di accedere alla rete per poter dare esecuzione fisica ai contratti di fornitura con i clienti finali; in tal modo, quindi, il codice di rete tipo risponde all’esigenza di libero accesso non discriminatorio alle reti definendo un quadro certo, chiaro, trasparente e facilmente fruibile all’utente, sull’assetto dei diritti e delle obbligazioni che caratterizzano il rapporto contrattuale tra l’esercente il trasporto e l’utente medesimo;
- nella definizione della suddetta disciplina l’Autorità ha perseguito, e conciliato, due principali esigenze potenzialmente in contrasto tra loro: (a) lo sviluppo di un’ampia partecipazione al mercato da parte dei soggetti meritevoli e opportunamente dotati delle capacità e delle risorse necessarie per erogare il servizio di vendita ai clienti finali; (b) la tutela del sistema in caso di inadempimento da parte degli utenti delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi di trasporto (c.d. morosità degli utenti del trasporto);
- in particolare, a quest’ultimo riguardo, *sub* (b), occorre ricordare che la morosità degli utenti del trasporto trova un riconoscimento nell’ambito della disciplina tariffaria dei servizi di distribuzione, trasmissione e misura, i cui meccanismi di remunerazione tengono conto del livello di rischio (compreso quindi anche il rischio di mancato incasso del fatturato) che mediamente caratterizza la relativa attività di impresa nel contesto nazionale; al riguardo si osserva che, con il codice di rete tipo, l’Autorità ha superato il precedente assetto delle garanzie, in cui l’impresa di distribuzione poteva coprire in ogni circostanza l’intera esposizione creditizia, ponendo un chiaro limite a tale facoltà; pertanto al verificarsi di situazioni eccezionali i meccanismi tariffari sopra richiamati potrebbero risultare non adeguati, con la conseguente necessità di adottare misure di ulteriore copertura, eventualmente mutuando le soluzioni individuate per i servizi di ultima istanza; ciò ovviamente a condizione che l’impresa distributtrice dimostri di aver tenuto comportamenti efficienti nella gestione del credito, ponendo in essere, con la dovuta diligenza, tutte le possibili azioni di tutela che gli strumenti a disposizione, compresi quelli contrattuali e regolatori, le consentono;
- in tale prospettiva, al fine di coniugare le due finalità sopra richiamate, il codice di rete tipo ha previsto che:
 - a) il rilascio della fideiussione a prima richiesta, annoverata tra le forme di garanzia, debba avvenire da parte di un istituto bancario o assicurativo in possesso di un giudizio di *rating* che:
 - i. sia divulgato al pubblico, o distribuito previo abbonamento, emesso, monitorato e aggiornato secondo le disposizioni del Regolamento CE 1060/2009;

- ii. sia emesso da una agenzia registrata ai sensi del Regolamento CE 1060/2009 e contenuta nell'elenco pubblicato dalla *European Securities and Markets Authority* (ESMA) ai sensi del citato Regolamento;
 - iii. risulti almeno pari al livello BBB- di *Standard&Poor's Corporation* e *Fitch Ratings* o Baa3 di *Moody's Investor Services*;
- b) in caso di garanzia nella forma di *rating*, siano introdotte condizioni puntuali che devono essere rispettate per accedere a tale garanzia e regole più stringenti relativamente alla gestione del contratto di trasporto nei casi di ritardo o mancato pagamento da parte dell'utente delle fatture del servizio; nello specifico è stato previsto che:
- i. gli utenti che ricorrono a garanzia nella forma di *rating* sono tenuti al versamento di un corrispettivo per l'accesso destinato al Conto a copertura del rischio connesso al *rating* e alla *parent company guarantee* istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
 - ii. l'accesso alla garanzia nella forma di *rating* è condizionato alla verifica da parte dell'impresa distributrice del requisito di regolarità dei pagamenti nei sei mesi antecedenti la richiesta di ricorso al *rating* da parte dell'utente;
 - iii. sussistono casistiche in cui l'utente perde la facoltà di ricorrere al *rating* quale forma di garanzia, tra queste rientra la circostanza per cui l'utente risulti in ritardo nel pagamento di una fattura di sistema, ad eccezione dei ritardi dovuti a cause a lui non imputabili o connessi a importi oggetto di contestazione; la perdita di tale facoltà comporta per l'utente l'obbligazione di versare una fideiussione, o un deposito cauzionale, entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento degli importi oggetto di ritardo in misura pari alla stima di 5 mesi di erogazione del servizio;
 - iv. il mancato versamento della fideiussione in ragione di quanto descritto al punto iii. autorizza l'impresa distributrice alle azioni di sollecito e di diffida il cui esito negativo comporta la risoluzione del contratto per il servizio di trasporto;
 - v. a valle di quanto descritto al punto iii., l'utente riacquista la facoltà di accedere al *rating* quale forma di garanzia solo qualora risulti regolare nei pagamenti nei successivi 12 mesi;
 - vi. il mancato pagamento di una fattura di sistema autorizza l'impresa distributrice alle azioni di sollecito e di diffida il cui esito negativo comporta la risoluzione del contratto per il servizio di trasporto;
- disposizioni analoghe a quelle di cui ai punti da i. a v. sono previste nel caso in cui l'utente ricorra a una garanzia nella forma di *parent company guarantee*;
 - le previsioni di cui alla precedente lettera a), relative al possesso di un giudizio di *rating* da parte degli istituti che emettono una fideiussione, sono state introdotte, anche sulla base delle osservazioni pervenute dagli operatori nell'ambito del processo di consultazione, al fine di rafforzare ulteriormente l'efficacia attesa dello strumento della fideiussione;

- le previsioni di cui alla precedente lettera b), da applicare in caso di ricorso al *rating* dell'utente quale forma di garanzia, sono state introdotte in ragione del fatto che l'Autorità, sebbene abbia ritenuto di ricomprendere il possesso di un giudizio di *rating* tra le forme di garanzia ammesse, pur essendo solo di tipo reputazionale, ha altresì riconosciuto come esso risulti, dal punto di vista della tutela del sistema, lo strumento meno efficace, tra quelli individuati dalla deliberazione 268/2015/R/EEL; analogamente, la previsione di regole simili in caso di ricorso alla *parent company guarantee* poggia sul presupposto che, anche tale forma di garanzia, ancorché in linea di principio migliore del *rating*, non possa essere considerata pienamente assimilabile a una fideiussione.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- dagli approfondimenti condotti sono emerse alcune potenziali difficoltà relative alla disciplina delle garanzie introdotta dalla deliberazione 268/2015/R/EEL in relazione alle previsioni concernenti il livello di *rating* che gli istituti bancari devono detenere per potere emettere le fideiussioni e alle tempistiche a disposizione in ragione della loro compatibilità con i tempi necessari per le istruttorie di merito creditizio funzionali all'emissione di dette fideiussioni; in particolare, sussisterebbe, secondo le preoccupazioni espresse, solo dopo il procedimento di consultazione, dagli utenti del trasporto e dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI), un rischio connesso alla minore possibilità di accesso al credito;
- è stato, altresì, manifestato che quanto evidenziato al precedente alinea potrebbe essere tanto più acuito al momento dell'avvio dell'operatività del codice di rete tipo, in ragione del fatto che in forza del medesimo codice, numerosi utenti del trasporto si troverebbero nella condizione di dover richiedere un adeguamento delle attuali fideiussioni ovvero una sottoscrizione di nuove fideiussioni per un importo pari alla stima di tre mesi di servizio erogato; la concentrazione delle richieste presso istituti in possesso di un giudizio di *rating* conforme alle previsioni del codice di rete tipo renderebbe tanto più stringenti le tempistiche, pari a 15 giorni lavorativi, a disposizione dell'utente per l'adeguamento degli importi garantiti ai sensi del codice di rete tipo anche in ragione dei tempi usualmente necessari per le istruttorie di merito creditizio da parte degli istituti che emettono le fideiussioni;
- in relazione all'avvio dell'efficacia del codice di rete tipo è, altresì, emersa una incertezza tra gli operatori circa le modalità con cui le nuove disposizioni introdotte dal codice di rete tipo opereranno concretamente rispetto ai contratti di trasporto pendenti alla data dell'1 gennaio 2016, nonché rispetto alla gestione delle garanzie con riferimento alle eventuali posizioni debitorie dell'utente maturate, a tale data, con riferimento però a prestazioni del servizio erogate nel passato;
- le disposizioni del codice di rete tipo, come anticipato, costituiscono fonti di integrazione dei contratti di trasporto stipulati tra imprese distributrici e utenti e hanno dunque efficacia tra le parti senza bisogno di una espressa approvazione di queste ultime; ciò a maggior ragione in quanto le disposizioni adottate dall'Autorità con il codice di rete tipo – oltre a incidere solo su alcuni aspetti di un più ampio

rapporto contrattuale (fatturazione e garanzie) – hanno contenuto dettagliato, tale da non richiedere ulteriori interventi attuativi in sede di condizioni generali di contratto predisposte dall'impresa distributrice; pertanto, tali condizioni sono integrate e sostituite automaticamente dalle corrispondenti clausole del codice di rete tipo, le quali integrano anche i contratti di trasporto pendenti senza la necessità di concluderne di nuovi (resta salva la facoltà delle parti di aggiornare, adeguandola, la corrispondente documentazione contrattuale);

- tuttavia, nonostante la continuità dei rapporti contrattuali in essere, secondo il generale criterio di irretroattività delle norme giuridiche, le clausole del codice di rete tipo dovrebbero trovare applicazione esclusivamente a fattispecie sorte dopo l'entrata in operatività delle stesse, ossia con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto di trasporto erogate a decorrere dall'1 gennaio 2016; in particolare, per quanto riguarda la nuova disciplina delle garanzie contrattuali, essa dovrebbe trovare applicazione con riferimento alle partite economiche oggetto della fatturazione del servizio relativa alle predette prestazioni;
- in conseguenza di quanto sopra, sarebbe incoerente consentire alle imprese distributrici di escutere le garanzie prestate in ossequio alle disposizioni del codice di rete tipo per soddisfare crediti relativi a prestazioni eseguite prima dell'1 gennaio 2016; pertanto, salva diversa volontà delle parti, eventuali crediti sorti precedentemente a tale data dovrebbero essere assistiti dalle sole garanzie eventualmente prestate in forza delle condizioni contrattuali allora vigenti;
- con riferimento alle segnalazioni giunte all'Autorità sono state poi evidenziate potenziali criticità legate alla disciplina adottata in relazione alla gestione del rapporto contrattuale con gli utenti del trasporto che ricorrono a garanzie nella forma di *rating* o di *parent company guarantee*; alcuni soggetti, potenzialmente interessati al ricorso a tali forme di garanzia, hanno infatti segnalato come le regole attualmente previste per l'accesso e la loro gestione contrattuale renderebbero di fatto estremamente limitato il numero di utenti che possono accedere e mantenere tali garanzie; il ricorso al *rating* o alla *parent company guarantee* presuppone, infatti, il possesso di requisiti di regolarità nei pagamenti che molti utenti potrebbero non avere al momento dell'entrata in vigore del codice di rete tipo; circostanza questa che potrebbe restringere, almeno nei primi tempi, l'accesso a queste forme di garanzia rendendo altresì più acute le potenziali criticità connesse al ricorso a garanzie nella forma di fideiussione, secondo quanto precedentemente argomentato;
- sono, infine, pervenute ulteriori indicazioni in merito a taluni aspetti puntuali delle previsioni introdotte dalla deliberazione 268/2015/R/EEL, in relazione all'avvio dell'applicazione della disciplina del codice di rete, che potrebbero necessitare di chiarimento in vista dell'operatività del codice medesimo;
- le considerazioni svolte mettono in luce il potenziale rischio che la difficoltà di adempiere gli obblighi di garanzia previsti dal codice di rete tipo ostacoli la partecipazione al mercato di soggetti comunque meritevoli, frustrando in questo modo una delle principali finalità del codice di rete tipo stesso.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nell'ambito delle regole che disciplinano il rapporto tra le imprese distributrici e gli utenti del servizio di trasporto, con il codice di rete tipo l'Autorità ha definito:
 - a) le tipologie di fattura che l'impresa distributtrice emette in relazione al servizio di trasporto e alle diverse prestazioni erogate o corrispettivi applicati all'utente ad altro titolo;
 - b) i termini per l'emissione delle fatture e le scadenze di pagamento delle stesse;
 - c) il contenuto e le modalità di invio dei documenti di fatturazione;
- in relazione alle tipologie di fattura, le fatture emesse dalle imprese distributrici sono classificate in:
 - a) fattura di ciclo, relativa alla fatturazione delle partite attinenti al servizio di trasporto del mese M e delle rettifiche ai dati di misura effettivi che sostituiscono una stima precedentemente fornita;
 - b) fattura di rettifica, relativa alla fatturazione di rettifiche di importi precedentemente fatturati in relazione al servizio di trasporto, diverse da quelle già contenute nell'ambito delle fatture di ciclo;
 - c) fattura relativa a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi, attinente alla fatturazione di corrispettivi o prestazioni diversi da quelli fatturati nell'ambito della fatturazione di ciclo;
- per quanto riguarda i termini per l'emissione delle fatture, il codice di rete tipo ha previsto che le fatture di ciclo e le fatture di rettifica, ad eccezione di quelle emesse per rettifiche di corrispettivi tariffari precedentemente oggetto di fatturazione, siano emesse sempre entro il quarto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione del dato di misura; mentre, fatti salvi i casi in cui la fatturazione sia relativa a prestazioni effettuate in esito all'accettazione di un preventivo, la fatturazione di ulteriori prestazioni e altri corrispettivi è emessa "ad evento" o secondo la periodicità di applicazione dei corrispettivi fatturati;
- in merito ai termini di pagamento delle fatture, la scadenza è fissata:
 - a) per le fatture di ciclo, a trenta giorni da:
 - i. il nono giorno lavorativo di ciascun mese, con riferimento alle fatture emesse dal primo giorno del mese al nono giorno lavorativo del medesimo mese;
 - ii. il quarto giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la messa a disposizione dei dati di misura validati ai sensi del TIME, con riferimento alle fatture emesse dal decimo giorno lavorativo di ciascun mese al quarto giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la messa a disposizione dei dati di misura validati ai sensi del TIME;
 - b) per le fatture di rettifica e per le fatture relative a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi, a trenta giorni dalla data di emissione della fattura.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- al fine di completare l'individuazione del contenuto informativo dei documenti di fatturazione, in data 16 luglio 2015 è stato convocato il GdL Standard presso la sede dell'Autorità di Milano;
- in particolare, il suddetto GdL ha avuto ad oggetto la definizione di ulteriori voci da considerare nell'ambito delle sopra richiamate tipologie di fattura e delle modalità di aggregazione delle voci fatturate previste per ciascuna tipologia di fattura, nonché la programmazione delle attività funzionali alla completa standardizzazione di ciascuna tipologia di fattura;
- gli elementi per la definizione del contenuto informativo dei documenti di fatturazione, emersi nel GdL Standard e nelle osservazioni pervenute agli uffici, sono stati considerati e sono tuttora oggetto di valutazione nell'ambito del GdL, che è stato convocato per la seconda volta presso la sede dell'Autorità in data 3 novembre 2015;
- sebbene l'oggetto dei lavori del GdL Standard fosse la definizione del contenuto di dettaglio dei documenti di fatturazione, nelle osservazioni pervenute è stata espressa dai soggetti coinvolti una richiesta di modifica delle disposizioni previste dal codice di rete tipo in relazione ai termini di pagamento delle fatture di ciclo emesse oltre i termini previsti e delle altre tipologie di fattura, richiesta condivisa anche nell'ambito del successivo incontro del GdL del 3 novembre 2015;
- in particolare, al fine di consentire un'unica modalità di trattamento dei pagamenti ed una gestione operativa semplificata degli stessi a beneficio di tutti gli operatori, è stato chiesto di prevedere che la scadenza per il pagamento delle fatture di ciclo emesse oltre il termine ultimo, e la scadenza per il pagamento delle altre tipologie di fattura, decorra dal primo termine utile previsto per le fatture di ciclo;
- in relazione alle fatture di ciclo emesse oltre i termini previsti, è opportuno sottolineare che sebbene tale previsione si collochi in continuità con le disposizioni previste dal codice finalizzate a consentire agli utenti una migliore pianificazione delle uscite di cassa e ad incentivare le *performance* delle imprese distributrici in relazione all'attività di emissione delle fatture, essa è da intendersi esclusivamente quale modalità di gestione di casistiche residuali in cui l'impresa distributtrice non è riuscita, per circostanze straordinarie, ad adempiere alle disposizioni previste per la gestione ordinaria delle fatture di ciclo;
- in aggiunta alle osservazioni sui termini di pagamento sono pervenute segnalazioni puntuali nell'ambito delle disposizioni previste dal codice di rete tipo, e in particolare è stato chiesto di inserire nell'Allegato C:
 - a) tra gli elementi riguardanti la fattura relativa a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi, "i superi di potenza";
 - b) tra le motivazioni cui la fattura di rettifica fa riferimento, "storno di fattura emessa su dati anagrafici errati o variati".

RITENUTO OPPORTUNO:

- a valle delle segnalazioni ricevute e alla luce degli approfondimenti condotti, rivedere alcune delle iniziali disposizioni del codice di rete tipo;
- alla luce delle preoccupazioni, sorte in esito al procedimento di consultazione, circa il requisito di *rating* che gli istituti che emettono la fideiussione devono avere, prevedere la rimozione di tale requisito al fine di non introdurre potenziali ostacoli per gli utenti del trasporto;
- rivedere alcune delle regole del codice di rete tipo in tema di accesso e di gestione del *rating* e della *parent company guarantee* quali forme di garanzia, pur continuando a considerare il loro diverso profilo di rischio rispetto alla fideiussione e al deposito cauzionale;
- in particolare prevedere che:
 - a) ai fini dell'accesso al *rating* o alla *parent company guarantee*:
 - i. la verifica di regolarità di pagamento di cui al paragrafo 2.5 dell'Allegato B si intenda positivamente superata anche in presenza di un solo ritardo di pagamento;
 - ii. ai fini dell'individuazione dei ritardi di pagamento siano esclusi gli importi di piccola entità;
 - b) in caso di ricorso al *rating* o alla *parent company guarantee*, in relazione all'obbligo per l'utente non regolare nei pagamenti di costituire una garanzia nelle forme di fideiussione o di deposito cauzionale:
 - i. esso si generi al verificarsi di un ritardo di pagamento che costituisca il secondo episodio nel corso degli ultimi sei mesi;
 - ii. coerentemente alla lettera a), punto ii., ai fini dell'individuazione dei ritardi di pagamento siano esclusi gli importi di piccola entità;
 - iii. sia previsto che l'importo da costituire in garanzia sia determinato pari alla stima di tre mesi di erogazione del servizio per i punti di prelievo contenuti nel contratto di trasporto dell'utente, maggiorata di un importo definito in funzione del numero di giorni di ritardo e degli importi oggetto del medesimo, secondo una metodologia analoga a quella prevista per gli adeguamenti relativi ai ritardi di pagamento da parte di soggetti che ricorrono alla fideiussione e al deposito cauzionale;
 - c) a valle dell'escussione delle garanzie prestate, la fideiussione da costituire ai sensi del paragrafo 5.7 dell'Allegato B sia di importo pari a quanto indicato alla precedente lettera b), punto iii.;
- fornire chiarimenti, in coerenza con l'assetto sopra descritto, sulla corretta applicazione delle disposizioni del codice di rete tipo rispetto ai contratti di trasporto pendenti alla data dell'1 gennaio 2016; ciò al fine di evitare che, con particolare riferimento alle garanzie prestate dagli utenti in adempimento del citato codice di rete tipo, queste ultime siano utilizzate dalle imprese distributrici per soddisfare crediti sorti precedentemente all'1 gennaio 2016, se non nei limiti di un'eventuale garanzia già prestata dall'utente e successivamente adeguata ai sensi del codice di rete tipo;

- garantire una graduale applicazione, per la prima metà dell'anno 2016, della disciplina delle garanzie introdotta col codice di rete tipo al fine di permettere agli utenti di adeguare le fideiussioni, tenuto conto delle esigenze degli istituti emittenti, e di consentire loro l'effettivo accesso a tutti gli strumenti di garanzia previsti dal codice di rete tipo, ivi inclusi il *rating* e la *parent company guarantee*, minimizzando il rischio che la difficoltà di adempiere gli obblighi di garanzia previsti dal codice di rete tipo ostacoli la partecipazione al mercato di soggetti comunque meritevoli; e che sia a tal fine opportuno, in sede di prima applicazione:
 - prevedere un termine più esteso, rispetto a quello previsto dal codice di rete tipo, per l'aggiornamento della garanzia fideiussoria, cercando peraltro di limitare al massimo le ipotesi di risoluzione contrattuale per mancata integrazione delle garanzie;
 - consentire agli utenti del trasporto di accedere – quale forma di garanzia – al *rating* o alla *parent company guarantee*, pur in assenza del requisito di regolarità nei pagamenti, requisito che tornerà ad applicarsi a tutti gli utenti che non si avvalgano di tale facoltà entro i termini previsti dal presente provvedimento;
- equilibrare la flessibilità riconosciuta ai sensi del precedente alinea prevedendo una maggiorazione del livello del corrispettivo dovuto dall'utente per l'accesso alle predette forme di garanzia.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- accogliere la richiesta inerente all'unificazione della decorrenza dei termini di pagamento per tutte le tipologie di fattura, in ragione dei potenziali effetti positivi ad essa connessi, e per le fatture di ciclo non emesse nei termini previsti al fine di consentire una corretta gestione di tale casistica residuale;
- inserire gli elementi puntuali evidenziati nel GdL Standard in relazione al perimetro di riferimento della fattura relativa a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi e della fattura di rettifica

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche al codice di rete tipo

1.1 L'Allegato B, di cui alla deliberazione 268/2015/R/EEL, è modificato nei termini di seguito indicati:

a) al paragrafo 2.2, la lettera a. è sostituita dalla seguente:

“a. fideiussione bancaria o assicurativa emessa da istituto bancario o assicurativo italiano o accreditato a operare in Italia ai sensi delle norme di legge;”;

b) il paragrafo 2.3 è sostituito dal seguente paragrafo:

“2.3 La fideiussione di cui al paragrafo 2.2, lettera a deve contenere una clausola di escutibilità a prima richiesta, ogni eccezione rimossa.”;

c) al paragrafo 2.4, la parola “alternativamente” è sostituita dalle parole “richiedere alternativamente di”;

d) il paragrafo 2.5 è sostituito dal seguente paragrafo:

“ 2.5 Ai fini del soddisfacimento del requisito di regolarità nei pagamenti, l’impresa distributrice verifica, in relazione alle fatture con scadenza di pagamento nei sei (6) mesi precedenti la richiesta di cui al paragrafo 2.4, se si sono verificati due o più ritardi di pagamento. Nell’ambito di detta verifica sono esclusi i ritardi di pagamento:

- a. dovuti a cause non imputabili all’utente;
- b. connessi a importi dei quali l’utente abbia, entro 15 giorni solari dalla data di emissione della fattura, contestato la correttezza, senza che l’impresa distributrice abbia provveduto a fornire una risposta motivata entro 10 giorni solari dalla ricezione della contestazione;
- c. rispetto al cui importo sia realizzata la seguente condizione:

$$IMP_i * \frac{G_i}{30} < 0,05 * GAR$$

dove:

- IMP_i è l’importo della i -esima fattura per la quale si è verificato il ritardo di pagamento;
- G_i sono i giorni di ritardo di pagamento della i -esima fattura;
- GAR è la stima, definita ai sensi del presente Allegato, di tre (3) mesi di erogazione del servizio per i punti di prelievo contenuti nel contratto di trasporto dell’utente.

In caso di ritardi di pagamento, definiti ai sensi di quanto sopra, inferiori a due, l’impresa distributrice accetta la richiesta dell’utente di esercitare la facoltà di cui al paragrafo 2.4. A tal fine l’utente adempie a quanto previsto ai paragrafi 4.2 e 4.3.”;

e) il paragrafo 3.4 è sostituito dal seguente paragrafo:

“ 3.4 Ai fini della verifica della sussistenza della condizione di utente regolare nei pagamenti di cui al paragrafo 3.2, sono esclusi i ritardi di pagamento di cui al paragrafo 2.5, lettere a, b e c.”;

f) al paragrafo 4.7, la lettera c. è sostituita dalla seguente:

“ c. al verificarsi di un ritardo di pagamento di una fattura che costituisca il secondo episodio rilevato nel corso degli ultimi sei (6) mesi; a tal fine non sono tuttavia considerati i casi di ritardo di cui al paragrafo 2.5, lettere a, b e c.”;

g) al paragrafo 4.8, la lettera b. è sostituita dalla seguente lettera:

“b. avvenire entro quindici (15) giorni lavorativi dalla data di pagamento degli importi oggetto di ritardo ed essere pari alla somma dell'importo *GAR* di cui al paragrafo 2.7 e dell'importo *GAR^{MAG}* di cui al paragrafo 3.3, per i casi di cui alla lettera c del paragrafo 4.7 nel caso in cui l'utente facesse, al momento del ritardo di pagamento, ricorso al *rating* e il ritardo di pagamento non abbia comunque comportato quanto previsto al paragrafo 5.4;”;

h) al paragrafo 4.8, l'ultimo paragrafo è sostituito dal seguente:

“ Nei casi di cui alle lettere a e c del paragrafo 4.7, l'utente, ove ne ricorrano i requisiti, potrà accedere nuovamente alle forme di garanzia di cui al paragrafo 2.4 (*rating e parent company guarantee*) solo qualora risulti utente regolare nei pagamenti per i successivi dodici (12) mesi a decorrere dal momento di prestazione della fideiussione o del deposito cauzionale. Ai fini della verifica della regolarità dei pagamenti, l'impresa distributrice non tiene conto dei casi di ritardo di cui al paragrafo 2.5, lettere a, b e c.”;

i) il paragrafo 4.9 è sostituito dal paragrafo:

“4.9 Nei casi in cui l'utente si avvalga di quanto previsto al paragrafo 2.4, all'utente è annualmente applicato un corrispettivo il cui importo è pari a:

$$Cor_{R,PCG} = \alpha * GAR * \frac{G_{GAR}}{365}$$

dove:

- *GAR* è l'importo determinato ai sensi del paragrafo 2.8, pari alla stima di tre (3) mesi di erogazione del servizio di trasporto con

riferimento ai punti di prelievo serviti dall'utente nel mese in cui avviene la stima;

- α è un parametro i cui valori sono definiti dall'Autorità;
- G_{GAR} è il numero dei giorni dell'anno solare di riferimento a cui si applica il corrispettivo per l'accesso di cui al presente paragrafo, pari al numero dei giorni compresi tra la data a partire dalla quale l'utente si avvale del *rating* o della *parent company guarantee* e il 31 dicembre dell'anno di riferimento.”;

j) al paragrafo 4.10, dopo le parole “ a seguito dell'aggiornamento” è aggiunta la parola “annuale”;

k) il paragrafo 5.7 è sostituito dal seguente paragrafo:

“5.7 Contestualmente all'escussione delle garanzie di cui al paragrafo 2.2 (fideiussione bancaria o assicurativa e deposito cauzionale), l'impresa distributrice ne chiede il reintegro fino a un livello pari alla somma dell'importo GAR di cui al paragrafo 2.7 e dell'importo GAR^{MAG} di cui al paragrafo 3.3 definito in relazione agli importi che non risultano pagati in seguito alle azioni di sollecito e di diffida di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2 per i quali si chiede l'escussione.”;

l) al paragrafo 5.8 dopo le parole “di cui al paragrafo 2.5” sono aggiunte le parole “, lettere a, b e c”;

1.2 L'Allegato C di cui alla deliberazione 268/2015/R/EEL è modificato nei termini di seguito indicati:

a) al paragrafo 2.9 dopo la lettera e. è inserita la seguente lettera f.:

“f. i superi di potenza;”;

b) al paragrafo 3.4 dopo la lettera d. è inserita la seguente lettera e.:

“e. storno di fattura emessa su dati anagrafici errati o variati;”;

c) dopo il paragrafo 5.4 è inserito il seguente paragrafo 5.5:

“5.5 Con riferimento alle fatture emesse successivamente al termine di cui al paragrafo 5.4, lettera b), i termini di pagamento decorrono dal primo giorno utile individuato al medesimo paragrafo 5.4 lettere a) e b) del mese successivo.”;

d) il paragrafo 5.5 è sostituito dal seguente paragrafo 5.6:

- “5.6 Per ciascuna tipologia di fattura, i termini di pagamento decorrono dal primo giorno utile indicato per le fatture di ciclo di cui al paragrafo 5.4 lettere a) e b)”.

Articolo 2

Modifiche alla deliberazione 268/2015/R/EEL

- 2.1 I commi 6.1 e 6.7 della deliberazione 268/2015/R/EEL sono abrogati.

Articolo 3

Disposizioni transitorie e finali

- 3.1 Entro il 31 dicembre 2015 ciascuna impresa distributrice procede a richiedere agli utenti del trasporto che operano sulla propria rete l'adeguamento delle garanzie previste ai sensi dell'Allegato B della deliberazione 268/2015/R/EEL così come modificato ai sensi del presente provvedimento (di seguito: Allegato B). L'utente del trasporto adegua le garanzie entro il 12 febbraio 2016. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente, l'impresa distributrice compie le attività di sollecito e di diffida con le modalità e i tempi indicati ai paragrafi 5.11 e 5.12 dell'Allegato B. In seguito a tali azioni, qualora l'utente non abbia provveduto all'adeguamento della garanzia, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 5.13, lettera a. dell'Allegato B.
- 3.2 In sede di prima applicazione, l'utente può accedere alle forme di garanzia di cui al paragrafo 2.4, lettere a. e b. dell'Allegato B, senza la necessità di attestare la regolarità dei pagamenti per sei (6) mesi consecutivi, purché il giudizio di *rating* in possesso dell'utente o della società controllante soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 4.1 dell'Allegato B. A tal fine, l'utente, entro e non oltre il 12 febbraio 2016, comunica all'impresa distributrice le informazioni di cui ai paragrafi 4.2 e 4.3 dell'Allegato B relative all'utente medesimo o alla sua controllante.
- 3.3 Per l'utente che si avvale di quanto previsto al comma 3.2, il corrispettivo per l'accesso di cui al paragrafo 4.9 dell'Allegato B è determinato secondo quanto di seguito indicato:
- a) per il periodo compreso dall'1 gennaio 2016 al 31 agosto 2016, il parametro α è pari ai livelli di cui alla Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
 - b) per il periodo compreso dall'1 settembre 2016 al 31 dicembre 2016, il parametro α è pari ai livelli di cui alla tabella 1 della deliberazione 268/2015/R/EEL.
- 3.4 L'impresa distributrice emette la fattura degli importi:

- a) di cui al comma 3.3, lettera a), a valle della comunicazione dell'utente di cui al comma 3.2, previa verifica delle informazioni di cui ai paragrafi 4.2 e 4.3 dell'Allegato B;
 - b) di cui al comma 3.3, lettera b), entro il nono giorno lavorativo del mese di settembre 2016.
- 3.5 Con riferimento ai contratti di trasporto pendenti alla data dell'1 gennaio 2016, fatto salvo un diverso espresso accordo tra le parti e quanto previsto ai successivi commi 3.6 e 3.7, le garanzie prestate ai sensi del codice di rete tipo hanno a oggetto solamente l'adempimento da parte dell'utente delle obbligazioni di pagamento delle fatture emesse per il servizio prestato per il periodo decorrente dalla predetta data. Ai fini di cui al paragrafo 5.6 dell'Allegato B, non sono computati nell'esposizione effettiva degli utenti importi dovuti per l'erogazione del servizio prestata in periodi anteriori all'1 gennaio 2016.
- 3.6 Nei casi in cui, alla data del 31 dicembre 2015, risulti che:
- a) l'utente aveva prestato una garanzia nelle forme previste dal contratto all'epoca in essere, e
 - b) tale garanzia sia stata successivamente adeguata ai sensi del codice di rete tipo;
- a fronte di inadempimenti dell'utente relativi al servizio erogato sino al 31 dicembre 2015, l'impresa distributrice ha diritto a escutere la nuova garanzia adeguata ai sensi della precedente lettera (b), entro il limite dell'importo della garanzia di cui alla precedente lettera (a).
- 3.7 L'escussione di cui al precedente comma 3.6 avviene con le modalità e nei casi previsti dalle condizioni del contratto di trasporto in essere alla data del 31 dicembre 2015. La reintegrazione della garanzia in tal modo escussa avviene secondo le modalità previste dal codice di rete tipo.
- 3.8 Transitoriamente e fino alla conclusione delle attività previste ai sensi del comma 6.5 della deliberazione 268/2015/R/EEL in tema di standardizzazione del contenuto informativo delle fatture, in sede di fatturazione del corrispettivo per l'accesso di cui al paragrafo 4.9 dell'Allegato B, l'impresa distributrice mette a disposizione dell'utente gli elementi che concorrono alla definizione dell'importo fatturato. Il mancato pagamento da parte dell'utente del corrispettivo per l'accesso di cui al paragrafo 4.9 dell'Allegato B determina, in assenza di altre forme di garanzie ammesse ai sensi del codice di rete tipo, la risoluzione del contratto di trasporto secondo le tempistiche previste dalla regolazione dell'Autorità in materia.

- 3.9 Per l'anno 2017 i valori del corrispettivo per l'accesso di cui al paragrafo 4.9 dell'Allegato B potranno essere rivisti con cadenza semestrale.
- 3.10 Il presente provvedimento e la deliberazione 268/2015/R/EEL con gli Allegati A, B e C, come risultanti dalle modifiche apportate, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

11 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni